



SENTENZA N. 29/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73855** del registro di Segreteria introdotto con ricorso depositato l'01.03.2023, ad istanza di **(omissis)**, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Porcu ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Sassari, via Diaz n. 1 (pec: avvfrancescoporcu@pec.giuffre.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

nonché contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del dirigente dott.ssa Annabella Attanasio, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 55, ed ivi domiciliato *ex lege*, rappresentato e difeso dai propri dipendenti dott. Francesca Cataneo e Annamaria La Marca (pec: drca@postacert.istruzionee.it);

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria del 19.12.2023

Rilevata la costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con memoria del 02.01.2024.

FATTO

Parte ricorrente - già dipendente del Ministero dell'Istruzione in qualità di dirigente scolastico in quiescenza dall'01.09.2016 – si duole del mancato adeguamento del proprio trattamento pensionistico agli incrementi stipendiali, integralmente quiescibili, introdotti dal CCNL – Area Istruzione e Ricerca (dirigenti scolastici e AFAM), firmato in data 8.7.2019, per il triennio 01.01.2016 – 31.12.2018.

Non avendo ottenuto, a seguito di diffida del 02.08.2022 indirizzata alle Amministrazioni convenute, quanto ritenuto di spettanza, questa Corte per il riconoscimento del diritto all'adeguamento e al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento alla luce dei benefici del ridetto CCNL, con condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna secondo le proprie competenze, alla corresponsione dei dovuti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di rivalutazione ed interessi, e vittoria di spese. In via istruttoria, chiedeva disporsi apposita CTU contabile.

Con comparsa di costituzione del 19.12.2023, l'INPS ha domandato un breve rinvio per procedere alla ricostruzione della pensione e al pagamento dei ratei arretrati in favore di (omissis) all'esito della trasmissione, a cura del Ministero dell'Istruzione, dei dati retributivi aggiornati.

In data 29.12.2023, parte ricorrente depositava copiosa documentazione a sostegno della pretesa azionata.

Con atto di costituzione del 02.01.2024, il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nel riconoscere il diritto di parte ricorrente all'invocato adeguamento stipendiale con effetto sul trattamento pensionistico fino alla data di pensionamento (01.09.2016), ha precisato di avere ottemperato ad ogni adempimento di sua

competenza, procedendo all'istruttoria prima e alla quantificazione poi, degli importi adeguati, sottolineando come il mancato inserimento dei predetti dati sulla piattaforma *passweb* risulti ad essa non imputabile in quanto dovuto a problemi informatici. Ha concluso per la reiezione del ricorso o per la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di lite.

All'odierna pubblica udienza, sono presenti l'avv. Francesco Porcu per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Porcu insiste come in atti per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Tellone, dopo aver riconosciuto in favore della ricorrente il diritto alla ricostruzione della pensione, evidenzia, tuttavia, come l'effettivo adempimento dell'INPS sia subordinato alla trasmissione dei dati necessari a cura del Ministero dell'Istruzione - U.S.R. Campania.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La formulata domanda giudiziale riguarda il computo integrale dei benefici economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016 - 2018 al momento della riliquidazione della pensione definitiva.

Va innanzitutto precisato che le norme del Contratto Collettivo riguardano il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio, potendo le stesse soltanto eccezionalmente riflettersi sul trattamento pensionistico, laddove specifiche clausole del Contratto Collettivo prevedano che i miglioramenti siano riconosciuti anche al personale collocato in quiescenza durante il periodo di sua vigenza, in quanto, e a tali limitati fini, il pensionato viene considerato come ancora in servizio (Sez. Giur. Campania, sent. n. 366/2023). Ciò in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente e integralmente percepita l'ultimo giorno di prestazione del servizio di cui all'art. 43 del d.p.r. n. 1092/1973.

2. Nella fattispecie in esame viene in rilievo l'art. 40 del Contratto Collettivo Nazionale previsto per l'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca, stipulato in data 8.7.2019, per il triennio compreso tra l'1.1.2016 e il 31.12.2018; in esso si prevede, al 1° comma, che *“le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza [...]”*; al 3° comma, poi, si stabilisce espressamente il computo, ai fini del calcolo della pensione, di tutti gli incrementi dei trattamenti economici previsti dall'art. 39, anche successivi alla data di collocamento a riposo, senza alcuna distinzione.

3. Ebbene, parte ricorrente risulta cessata dal servizio in data 1.9.2016, vale a dire durante la vigenza contrattuale, con la conseguenza che tutti i benefici economici previsti dal citato CCNL devono essere integralmente computati nella base pensionabile al momento dell'avvenuta riliquidazione del trattamento di quiescenza definitivo, avendo la stessa maturato anche incrementi di retribuzione.

Si consideri, poi, come il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non abbia integralmente adempiuto ai propri obblighi, non attivandosi, con la dovuta diligenza, per la risoluzione delle problematiche di caricamento dati sulla piattaforma *passweb*, prodromiche alla riliquidazione della pensione a cura dell'INPS.

4. In conclusione, l'attuale ricorrente ha diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, avendo maturato incrementi della retribuzione nella misura e secondo gli scaglionamenti indicati nel ricorso introduttivo; al pagamento dei ratei arretrati, ovvero alle differenze pensionistiche sui ratei pregressi e a maturarsi, va aggiunta la maggior somma a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze di ciascun

rateo al saldo effettivo, secondo i criteri fissati dalle SS.RR., con sentenza 10/QM/2002.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di (omissis) alla riliquidazione della pensione in godimento, sin dalla data del collocamento in quiescenza, mediante computo integrale di tutti i benefici economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;
2. Condanna il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania alla regolarizzazione della posizione assicurativa di parte ricorrente in relazione all'integrale conseguimento dei detti adeguamenti stipendiali, nonché l'INPS al pagamento delle differenze derivanti dalla conseguente riliquidazione pensionistica, con aggiunta, sull'importo dei ratei pensionistici arretrati, della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, secondo il criterio differenziale seguito dalle SS.RR. con sentenza n. 10/QM/2002;
3. Condanna le Amministrazioni soccombenti alla rifusione delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 750,00 a carico del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - e di euro 250,00 a carico dell'INPS.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 15.01.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale